

## REGOLAMENTO (CE) N. 615/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(2)</sup> fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 65 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento slovacco.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della presente gara.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia è opportuno applicare tale disposizione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).<sup>(3)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

## Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo di intervento slovacco (indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

## Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo massimo di 65 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro<sup>(4)</sup> e la Svizzera.

2. Il quantitativo di frumento tenero di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate nell'allegato I.

## Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

## Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

<sup>(4)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.